CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 07/07/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 07/07/2026 - modalità e tempi di conservazione dei certificati del casellario giudiziale europeo richiesto dai soggetti critici ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0042932 - Ingresso - 13/07/2026 - 14:33 ed è stato ammesso alla registrazione il 22/07/2026 n. 2064

Il Magistrato Istruttore
LAURA D'AMBROSIO
(Firmato digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0042932 - Ingresso - 13/07/2026 - 14:33

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025 con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Giovanbattista FAZZOLARI – ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 – la delega a svolgere le funzioni in materia di resilienza dei soggetti critici;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 31 del 29 gennaio 2026;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i tempi di conservazione dei certificati del casellario giudiziale europeo ai sensi dell'articolo 15, comma 3, decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;
b) «soggetti critici»: i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo;
c) «certificati»: i certificati del casellario giudiziale europeo, di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

ART. 3

(Modalità di conservazione dei certificati in formato digitale)

1. I certificati sono acquisiti in formato digitale e conservati all'interno di sistemi informatici protetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1-*ter*, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante:
   a) cifratura dei documenti e dei supporti di memorizzazione;
   b) autenticazione forte degli utenti autorizzati;
   c) tracciamento e conservazione dei log di accesso e delle operazioni effettuate;
   d) separazione logica e fisica dei dati rispetto agli altri archivi del soggetto critico;
   e) procedure di backup e ripristino adeguate al livello di rischio.
2. L'accesso ai certificati in formato digitale è consentito esclusivamente al personale formalmente autorizzato, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni di selezione, verifica e controllo dei requisiti.
3. Allo scadere del periodo di conservazione di cui all'articolo 5, i certificati sono cancellati mediante tecniche che assicurino la non recuperabilità dei dati, con registrazione dell'avvenuta distruzione e dell'autore della stessa.

ART. 4

(Modalità di conservazione dei certificati in formato cartaceo)

1. Nei casi in cui, per esigenze operative o per specifica richiesta delle competenti autorità, il certificato sia acquisito o prodotto in formato cartaceo, i soggetti critici provvedono alla sua conservazione in locali idonei a garantirne la protezione fisica e la riservatezza, anche attraverso:
   a) archivi chiusi a chiave o sistemi equivalenti di contenimento protetto;
   b) accesso limitato al solo personale autorizzato;
   c) sistemi di registrazione degli accessi agli archivi, ove disponibili;
   d) procedure per la prevenzione di smarrimenti, sottrazioni o deterioramenti.
2. Le copie cartacee sono conservate separatamente dagli altri documenti amministrativi del personale e sono identificate secondo procedure interne atte a evitare la diffusione o la consultazione non autorizzata.
3. Ove sia effettuata la digitalizzazione del documento cartaceo ai fini della sua conservazione, la copia digitale e l'originale cartaceo sono gestiti secondo le rispettive modalità previste dal

presente decreto, fermo restando il divieto di mantenere copie eccedenti quelle necessarie.

4. Decorso il periodo di conservazione previsto dall'articolo 5, i certificati cartacei sono distrutti in modo da garantire la non ricostruibilità dei dati personali, con apposita annotazione dell'operazione effettuata. Per la cancellazione di copie digitali si applica l'articolo 3 comma 3.

ART. 5

(Tempi di conservazione dei certificati)

1. I certificati sono conservati per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni rilevanti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo e, successivamente, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla cessazione delle medesime funzioni per:
   a) i soggetti che rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza;
   b) i soggetti che sono autorizzati ad accedere, direttamente o a distanza, ai siti del soggetto critico o ai suoi sistemi informatici o di controllo;
   c) i candidati che poi effettivamente assumono le posizioni di cui alle lettere *a) o b).*
2. Per i candidati non assunti, i certificati del casellario giudiziale europeo, in formato digitale o cartaceo, sono conservati per un periodo non superiore a tre mesi dalla conclusione della procedura di selezione. Decorso tale termine, essi sono cancellati o distrutti secondo le modalità stabilite dagli articoli precedenti.
3. Nel caso in cui la normativa vigente preveda verifiche periodiche dei requisiti di idoneità o onorabilità, i certificati precedentemente acquisiti possono essere conservati fino alla sostituzione con la documentazione aggiornata, fermo restando il rispetto dei termini massimi di cui al comma 1.
4. La conservazione oltre i termini stabiliti dal presente articolo è consentita esclusivamente in presenza di obblighi di legge o su richiesta dell'autorità giudiziaria, per il tempo strettamente necessario al relativo adempimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, - 7 LUG. 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sen. Giovanbattista Fazzolari

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO 2494/2026
Roma, 10.07.2026
IL REVISORE Micali
IL DIRIGENTE